

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 27-2144

Adeguamento ISTAT, ai sensi della l.r. 9/2004 art. 5, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con l.r. 53/1996 e destinazione della Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale prioritariamente all'erogazione delle borse di studio ai sensi dell'art. 8 della l.r. 53/1996.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Ai sensi della legge n. 549 del 28/12/1995 avente ad oggetto “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” sono state attuate le disposizioni che riguardano l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito elevato e quelle a reddito basso. A tale scopo è stata istituita con legge la tassa per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome.

Con la medesima legge è stato dato compito alle regioni di determinare l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dall'anno 1996 e di aggiornare annualmente tale importo sulla base del tasso di inflazione nazionale programmato.

La Regione Piemonte con l.r. n. 53 del 1 Agosto 1996 avente ad oggetto “Tassa regionale per il diritto allo studio e per l'abilitazione all'esercizio professionale” ha determinato gli importi e le destinazioni delle tasse per il diritto allo studio universitario e per l'esercizio professionale.

Come stabilito dalla l.r. 53/1996, la Regione Piemonte ha delegato all'EDISU Piemonte - Ente per il Diritto allo studio universitario del Piemonte (di seguito anche EDISU) - le funzioni relative alle riscossioni della Tassa per il diritto allo studio universitario; l'EDISU assolve gli adempimenti con vincolo di utilizzo dei fondi per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore ai sensi di quanto stabilito alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”.

L'art. 5 della l.r. 9 del 14 Maggio 2004 avente ad oggetto “Legge finanziaria per l'anno 2004” ha stabilito, a modifica ed integrazione della l.r. 53/1996, che l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sia determinato, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, in euro 110,00. La legge regionale ha inoltre stabilito che, a partire dall'anno accademico successivo, la Giunta regionale possa aggiornare annualmente tale importo con riferimento alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

Dal 2004 la Giunta Regionale non ha mai ritenuto di adeguare l'importo di tale tassa all'indice di inflazione di mercato.

Le disposizioni relative alla tassa per il diritto allo studio si applicano a tutti i soggetti che per legge sono tenuti al pagamento di detta tassa, ai sensi di quanto stabilito dalla l. 390/1991 e dal DPCM 9 aprile 2001. Tali soggetti sono gli studenti che si iscrivono agli Atenei piemontesi (ante 509/99; l. 509/99; DM 270/2004), agli Istituti AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale (l. 508/99), agli Istituti Superiori di Mediazione Linguistica (D.M. 32/2008), alle Scuole di Specializzazione, alle Scuole Universitarie degli Atenei piemontesi, nonché ai vincitori dei bandi di concorso per il Dottorato di Ricerca degli atenei piemontesi. Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio i soggetti di cui alla legge 390/1991 e all'art. 8 del DPCM 9 Aprile 2001.

Per quanto concerne gli introiti derivanti dalla tassa di abilitazione all'esercizio professionale, che, come stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 53/1996 sono destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, si ritiene opportuno destinare le somme derivanti dall'applicazione della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, prioritariamente, alla copertura delle borse di studio rivolte agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, ai sensi di quanto stabilito dal DPCM 9 Aprile 2001 e secondo quanto previsto dagli appositi bandi di concorso emessi dall'EDISU.

Ciò premesso la Regione Piemonte ritiene opportuno adeguare gli importi relativi alla tassa per il diritto allo studio al tasso di inflazione del mercato ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai, e vincolare l'EDISU Piemonte all'utilizzo degli introiti derivanti dalla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale prioritariamente alla erogazione delle borse di studio, al fine di permettere un adeguato sostegno agli interventi per il diritto allo studio universitario.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta, unanime,

delibera

- di adeguare gli importi della Tassa per il Diritto allo Studio universitario, ai sensi di quanto stabilito dalla l.r. 53/1996, art. 1 e della l.r. 9/2004, art. 5 alla percentuale massima di aggiornamento dell'indice ISTAT attualizzata all'anno 2010;
- di aggiornare l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio, introitata direttamente dall'EDISU Piemonte – Ente regionale per il diritto allo studio universitario-, da 110 € a 125 € sulla base delle motivazioni riportate in premessa;
- di vincolare l'EDISU all'utilizzo degli introiti derivanti dalla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, disciplinata dall'art. 8 della l.r. 53/1996, prioritariamente all'erogazione delle borse di studio per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi ai sensi della legge 390/1991 "Norme sul diritto agli studi universitari".

Tale deliberazione non costituisce nuove e maggiori entrate sul bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)